

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1913

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAZZARA, TABORELLI, D'ALIA, ANGELINO ALFANO, AMATO, ARACU, BLASI, CALIGIURI, CAMINITI, CAPUANO, CROSETTO, DE GHISLANZONI CARDOLI, DI TEODORO, FRATTA PASINI, GERMANÀ, GIUDICE, LENNA, MAURO, ORSINI, PALUMBO, PATRIA, PERROTTA, SANTORI, SARO, SCALTRITTI, SPINA DIANA, TARDITI, VIALE**

Disposizioni per il conferimento di taluni incarichi giudiziari a tempo determinato

*Presentata il 7 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le recenti, a volte disarticolate, riforme in materia di giustizia non hanno, per la verità, risolto i principali problemi di crisi di quel servizio che, per il ruolo fondamentale che riveste, si tramuta in crisi di tutta la società.

Le lungaggini dei processi rappresentano uno degli aspetti più importanti di tale crisi.

Infatti, a prescindere dalla bontà della procedura e, soprattutto, dalla decisione finale, la durata del giudizio è di per sé la più grave delle ingiustizie.

Non si è trovata una soluzione per tale patologia e, nonostante tutto, ad oggi non si è convinti che un importante positivo risultato si potrebbe ottenere con un adeguato aumento del numero dei giudici e degli addetti al settore.

Senza dire, comunque, che, al proposito, si pone pure un problema di costi che rendono difficile l'aumento consistente degli organici.

Ecco perché, da tempo, si fa ricorso ai giudici onorari che ricoprono funzioni delicate, svolgono compiti significativi, ma-

turano esperienze rilevanti ma non perdono la « qualità » di precari, anche se di un certo livello, non maturano alcuna « anzianità » ai fini previdenziali, non hanno retribuzione adeguata, non hanno la compiuta dignità del ruolo potendo nel contempo esercitare la professione di avvocato, non hanno stimoli sufficienti nonostante l'esperienza a volte veramente pregevole maturata. Se oggi, di colpo, mancassero i giudici onorari le udienze si bloccherebbero.

A volte si è pensato ad un inquadramento diverso, idoneo all'utilizzo proficuo e positivo di tali risorse che spesso hanno consentito il mantenimento d'immagine alla « Giustizia » con la maiuscola in forza di un impegno costante, nascosto e lodevole.

La presente proposta di legge prevede la possibilità di conferire, anche in via straordinaria e al fine di smaltire la mole di lavoro accumulato, che poi diventa inevitabilmente « arretrato », l'incarico di assistente dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario nonché quello di vice procuratore addetto ai magistrati dell'ufficio

del pubblico ministero, di durata quinquennale e rinnovabile, agli avvocati che abbiano maturato esperienza professionale.

Il numero complessivo degli incarichi è limitato nel massimo (non può superare la metà di quello dei magistrati di ruolo).

Lo stipendio ed il trattamento previdenziale ed assistenziale sono equiparati a quelli degli uditori giudiziari.

Sono regolamentate la modalità di presentazione della domanda, la procedura per la definizione della graduatoria, l'assegnazione delle sedi e le funzioni che gli incaricati dovranno svolgere.

Si prevedono la cancellazione dall'albo professionale di appartenenza, la possibilità di reinscrizione (con il computo, ai fini dell'anzianità, del periodo in cui sono state svolte le funzioni) e le incompatibilità operanti per i magistrati.

Si prevede una riserva di posti, pari ad un quinto, nei concorsi ordinari per la nomina a uditore giudiziario. Si stabilisce, infine, che il servizio prestato è valutato come titolo nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può conferire agli avvocati che esercitano la professione da almeno 10 anni, o che abbiano svolto le funzioni di giudici onorari di tribunale o di vice procuratori onorari per due trienni, incarichi a tempo determinato in qualità di assistente del giudice dell'ufficio del tribunale ordinario ovvero di vice procuratore addetto ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero. L'incarico ha durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Il Ministro della giustizia può sempre revocare gli incarichi di cui al comma 1 con provvedimento motivato, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

3. Il numero degli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario, nonché quello dei vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero non potrà essere superiore alla metà di quello dei magistrati di ruolo previsti in organico per l'ufficio interessato.

4. Al personale di cui al presente articolo è corrisposto lo stipendio e il trattamento previdenziale ed assistenziale spettante agli uditori giudiziari con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e con tutti i successivi miglioramenti.

## ART. 2.

1. Per il conferimento dell'incarico a tempo determinato gli interessati devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda indirizzata al Ministro della giustizia, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica del luogo di residenza.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico, costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:

a) l'anzianità di esercizio delle funzioni giudiziarie svolte ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, unitamente alle informazioni raccolte sulle attitudini allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, sulle capacità e sulla condotta dell'aspirante durante l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

b) la disponibilità a prestare servizio presso le sedi dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica definite disagiate o a rischio.

#### ART. 3.

1. Una apposita commissione, nominata dal Ministro della giustizia, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, redige entro i successivi tre mesi, graduatorie nominative separate per gli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario e per i vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero. Tali graduatorie sono dal Ministro della giustizia trasmesse al Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può procedere al conferimento dell'incarico.

2. L'assegnazione alle sedi avviene entro e non oltre un mese dalla nomina.

#### ART. 4.

1. Gli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario coadiuvano i componenti del tribunale in composizione sia monocratica sia collegiale in tutte le funzioni ad essi attribuite dall'ordinamento giudiziario e dalle altre leggi; in caso di mancanza o impedimento del giudice monocratico nonché di qualcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudi-

cante li sostituiscono con provvedimento emanato dal presidente del tribunale; svolgono il lavoro giudiziario a loro assegnato dal presidente del tribunale.

#### ART. 5.

1. I vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario coadiuvano i medesimi nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'ordinamento giudiziario nonché dal codice di procedura penale e dalle altre leggi.

2. I vice procuratori sono designati dal procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di pubblico ministero:

a) nelle indagini, nell'udienza preliminare nonché nell'udienza dibattimentale per i reati per i quali il tribunale giudica in composizione monocratica, sia per quelli per i quali procede con citazione diretta sia per quelli per i quali procede con udienza preliminare;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e nel giudizio direttissimo;

c) nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

e) nei procedimenti civili.

3. Il vice procuratore designato svolge le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale.

## ART. 6.

1. Gli avvocati devono essere cancellati dall'albo professionale di appartenenza all'atto del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, alla cessazione del quale, a domanda e in presenza dei previsti requisiti, sono nuovamente iscritti computandosi, ai fini pensionistici, il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico.

## ART. 7.

1. Agli assistenti dei giudici dell'ufficio di tribunale ordinario ed ai vice procuratori addetti all'ufficio del pubblico ministero si applicano le norme sulle incompatibilità previste per i magistrati ordinari dagli articoli 16, 17, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## ART. 8.

1. Nei concorsi ordinari per la nomina a uditore giudiziario un quinto dei posti è riservato, senza alcun limite di età, agli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario nonché ai vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero. Tali soggetti sono esonerati dal sostenere la prova preliminare prevista dall'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## ART. 9.

1. Il servizio prestato a norma dell'articolo 1, nonché quello svolto a norma degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è valutato come titolo nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0020850\*